

**TITOLO I
DENOMINAZIONE, DURATA, FONDAZIONE, SEDE****Art. 1 (Denominazione, durata)**

E' costituita a tempo indeterminato, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione "Circolo Culturale, Ricreativo e Sportivo delle Persone di UniCredit operanti nei territori di Udine, Gorizia e Pordenone".

La denominazione dell'Associazione può essere utilizzata nelle seguenti forme abbreviate:

- UniCredit Circolo Udine Pordenone Gorizia;
- UniCredit Circolo Udine.

Art. 2 (Fondazione, sede, indirizzo internet)

L'Associazione è nata da successive trasformazioni del Gruppo Sportivo Ricreativo Banca del Friuli, fondato a Udine il 26 febbraio 1972.

L'Associazione ha sede a Udine, in via Vittorio Veneto 20.

Il Sito internet dell'Associazione è il seguente:

<https://www.unicreditcircoloudine.it>.

**TITOLO II
FINALITA', SEZIONI, REGOLAMENTI****Art. 3 (Finalità)**

L'Associazione è un organismo autonomo, apartitico e senza finalità di lucro, che si configura come associazione di fatto ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, salvo il successivo conseguimento della personalità giuridica ex art. 14, comma 1, lettera d.

Ai sensi dell'art 4, comma 1, del Codice del Terzo settore (di seguito anche CTS), approvato con d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni, l'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'Associazione promuove e gestisce attività sociali, culturali, artistiche, ricreative e sportive in favore dei Soci e degli Iscritti, nelle forme e nei modi più opportuni, in modo da favorire un uso qualificato del tempo libero, ai sensi delle lettere i) e t) dell'art. 5 del CTS.

Nella realizzazione dei suoi compiti, l'Associazione rivolge particolare attenzione a valorizzare atteggiamenti e comportamenti attivi di Soci ed Iscritti, al fine di determinare le condizioni di un'ampia ed estesa azione culturale, coinvolgendo il maggior numero di persone.

Nello svolgimento della sua attività l'Associazione potrà esercitare, in via strumentale e del tutto secondaria, attività diverse da quelle di interesse generale di cui ai precedenti

commi, secondo i criteri ed i limiti che saranno definiti con il Decreto previsto dall'art. 6 del CTS.

Art. 4 (Sezioni, sedi distaccate, collaborazioni)

L'attività dell'Associazione può essere esercitata attraverso Sezioni territoriali e/o tematiche. Per favorire il miglior decentramento possibile delle attività, il funzionamento delle Sezioni e la fruibilità in generale dei servizi resi ai Soci ed agli Iscritti, l'Associazione può avvalersi di sedi distaccate, purché operanti nell'ambito dei territori di propria competenza.

L'Associazione può assumere iniziative di collaborazione con altri circoli, enti pubblici e privati, associazioni, federazioni ed organizzazioni similari, purché regolarmente costituiti ai sensi di Legge e non contrastanti con le finalità ed i principi del presente Statuto. L'Associazione può affiliarsi a federazioni sportive nazionali o a federazioni o coordinamenti fra circoli aziendali regionali ed interregionali.

Art. 5 (Regolamenti interni)

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e svolge la propria attività nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Consiglio Direttivo può emanare Regolamenti Interni che disciplinino, in armonia con il presente Statuto, specifici argomenti ed attività, quali, ad esempio, la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento delle Sezioni; tali Regolamenti devono essere resi disponibili nel sito internet dell'Associazione.

**TITOLO III
SOCI ED ISCRITTI, RISORSE****Art. 6 (Soci)**

Possono diventare Soci dell'Associazione:

- a) i Dipendenti delle Aziende del Gruppo UniCredit, che prestano servizio presso unità produttive operanti nei territori di Udine, Pordenone e Gorizia, secondo le finalità dell'art. 11, comma 1, della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Soci Effettivi). Aziende del Gruppo UniCredit sono, oltre a UniCredit S.p.A. (di seguito denominata Capogruppo), tutte le Società con sede legale/operativa in Italia, controllate dalla stessa ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, comma 1, n. 1 e 3. Su indicazione della Capogruppo possono essere ammessi come Soci Effettivi dell'Associazione anche i Dipendenti di Società collegate ad Aziende del Gruppo

UniCredit, nelle quali la partecipazione del Gruppo stesso raggiunga complessivamente il 50% del loro capitale;

- b) i Dipendenti in quiescenza delle Aziende e Società sopra indicate (Soci Effettivi);
- c) altre persone, ancorché non appartenenti o collegate al Gruppo UniCredit (Soci Aggregati). L'ammissione dei Soci Aggregati è consentita senza limitazioni numeriche, ma nella misura compatibile alle dimensioni ed alla capienza delle strutture dell'Associazione. A tal fine il Consiglio Direttivo fissa in apposito Regolamento Interno i criteri di determinazione della capienza e/o della recettività delle strutture dell'Associazione. Le domande di ammissione, che non dovessero essere accettate per superamento delle disponibilità così determinate, verranno inserite in una lista di attesa, che verrà utilizzata per successive iscrizioni, non appena la situazione lo consenta.

L'ammissione deve avvenire su domanda dell'interessato presentata al Consiglio Direttivo, che la esamina entro sessanta giorni, comunicando all'interessato l'ammissione e annotando il nominativo nel Libro degli Associati. Nel caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve comunicare entro sessanta giorni all'interessato la deliberazione motivata di rigetto; l'interessato può chiedere che sulla domanda di rigetto si pronunci l'Assemblea dei Soci, che delibera in occasione della prima convocazione utile.

Art. 7 (Categorie sociali, diritti e doveri dei Soci)

I *Soci* dell'Associazione si articolano in:

- 1) **SOCI EFFETTIVI.** Possono diventare Soci Effettivi dell'Associazione:
- a) i Dipendenti in possesso dei requisiti indicati all'art. 6, salva la facoltà di scelta dell'Associazione operante sul diverso territorio in cui il Dipendente risiede;
- b) gli ex Dipendenti delle unità produttive di cui all'art. 6, cessati dal servizio per raggiunti limiti di età o per invalidità e che comunque abbiano maturato il diritto alla pensione e/o il diritto di accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà del Settore del Credito.
Il venire meno delle condizioni sopra indicate comporta la perdita della qualifica di Socio Effettivo;
- 2) **SOCI AGGREGATI.** Possono diventare Soci Aggregati dell'Associazione:
- a) gli orfani ed il coniuge superstite di Dipendenti ed ex Dipendenti;
- b) qualunque altra persona, purché di maggiore età;
- c) i familiari maggiorenni dei Soci Effettivi, nonché dei Soci Aggregati, di cui ai punti 2.a e 2.b.
Per familiari si intendono gli appartenenti al nucleo familiare individuato ai sensi delle previsioni di legge tempo per tempo vigenti.
- 3) **SOCI ONORARI.** Vengono nominati dal Consiglio Direttivo in relazione all'opera diretta o indiretta svolta a favore dell'Associazione. Può diventare Socio Onorario anche una persona che non possiede la qualifica di Socio Effettivo o di Socio Aggregato. I Soci Onorari sono esonerati dall'obbligo del pagamento della quota associativa.
Diventano di diritto Soci Onorari i soci fondatori del Gruppo Sportivo Ricreativo Banca del Friuli e tutti coloro i quali

abbiano rivestito la carica di Presidente dell'Associazione. Mantengono di diritto la qualifica di Socio Onorario coloro i quali all'atto dell'approvazione del presente Statuto abbiano già acquisito tale diritto.

I Soci godono di tutti i diritti di elettorato attivo e passivo. Sono *Iscritti* e possono usufruire di tutte le iniziative dell'Associazione, secondo quanto previsto dai Regolamenti Interni, le persone minorenni, appartenenti al nucleo familiare, come sopra individuato, dei Soci Effettivi, Aggregati ed Onorari. Gli Iscritti non godono dei diritti di elettorato attivo e passivo. La qualifica di Socio o di Iscritto dell'Associazione comporta la piena accettazione ed osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti Interni.

Art. 8 (Risorse, esercizio finanziario, libri sociali)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) una quota annuale versata dalle Aziende del Gruppo UniCredit, il cui importo viene definito secondo quanto indicato nella convenzione che regola i rapporti fra Azienda ed Associazione;
- b) una quota associativa annuale a carico dei Soci e degli Iscritti, la cui entità viene definita a livello di sistema e indicata nei Regolamenti Interni;
- c) dalle eventuali quote di iscrizione alle attività ed ai servizi promossi dall'Associazione;
- d) da qualsiasi altra somma proveniente da donazioni ed in genere da atti di liberalità, anche se occasionale;
- e) da eventuali proventi derivanti dal suo patrimonio.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere annualmente il bilancio di esercizio in conformità alla modulistica approvata con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'art. 13, comma 3, del CTS.

L'Associazione deve tenere i libri sociali previsti dall'art. 15 del CTS.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa richiesta al Consiglio Direttivo o all'Organo cui si riferiscono.

È fatto divieto di distribuire, anche in via indiretta, utili, avanzi di gestione, fondi o altre riserve.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI E TECNICI, ASSEMBLEE

Art. 9 (Organi Sociali e Tecnici)

Gli Organi Sociali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

Gli Organi Tecnici dell'Associazione sono:

- a) il Segretario;
- b) l'Economo;
- c) il Responsabile di Sezione;
- d) il Comitato Esecutivo;
- e) il Comitato Elettorale.

Art. 10 (Assemblea)

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci iscritti nel Libro degli Associati da almeno un mese.

Ciascun Socio può farsi rappresentare in assemblea da altro Socio mediante delega scritta. Ciascun Socio può rappresentare fino ad un massimo di tre Soci.

L'intervento all'Assemblea può avvenire con le modalità indicate dai Regolamenti Interni.

Art. 11 (Convocazione Assemblea)

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, secondo quanto previsto nei successivi articoli del presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea si riunisce presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 12 (Modalità di convocazione Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea dei Soci si effettua con le modalità stabilite dai Regolamenti Interni.

Qualunque sia la modalità di comunicazione utilizzata, vanno specificate la data e l'ora della prima convocazione, la data e l'ora della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno in discussione, stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 (Svolgimento dell'Assemblea)

L'Assemblea elegge il suo Presidente.

Il Segretario dell'Assemblea è il Segretario dell'Associazione, ovvero, in sua assenza, uno dei presenti scelto dall'Assemblea. Il Segretario redige il verbale dei lavori, che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea.

Art. 14 (Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea Ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;
- b) approva, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il Bilancio Consuntivo e la Relazione dell'esercizio scaduto il 31 dicembre. Qualora particolari esigenze lo richiedessero, il Bilancio Consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulle domande di rigetto all'ammissione sottoposte alla sua attenzione, nonché sull'esclusione dei Soci o degli Iscritti;
- e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- f) delibera, nei limiti dello Statuto, sull'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione.

Art. 15 (Convocazioni e delibere Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide se approvate dalla metà più uno dei Soci presenti o rappresentati.

Art. 16 (Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea Straordinaria:

- a) delibera in merito alle modifiche dello Statuto;
- b) delibera in merito allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione dell'Associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge;
- d) delibera sull'avvio della procedura per il riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 17 (Convocazioni e delibere Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento dei 2/3 dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere dell'Assemblea sono valide se approvate dalla metà più uno dei Soci presenti o rappresentati.

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate dal Consiglio Direttivo di propria iniziativa, oppure su proposta di almeno il 10% dei Soci.

Art. 18 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici componenti.

Almeno 2/3 dei Consiglieri devono essere scelti tra i Soci Effettivi con i criteri previsti dal successivo art. 28.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 19 (Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare:

- elegge al suo interno e a maggioranza semplice le cariche sociali di Presidente, Vice Presidente/i (al massimo due), Segretario ed Economo;
- stabilisce i criteri che devono essere seguiti per l'attuazione di tutte le attività ed i servizi promossi dall'Associazione;
- predispone ed emana i Regolamenti Interni necessari per l'organizzazione e la gestione dell'Associazione;
- esamina ed approva il Bilancio Preventivo e sottopone all'Assemblea per l'approvazione il Bilancio Consuntivo nei termini previsti dall'art. 14, lett. b);
- convoca le Assemblee dei Soci;
- approva la costituzione delle Sezioni e decide in merito alla eventuale loro chiusura;
- ratifica l'elezione dei Responsabili delle Sezioni e fissa, su proposta degli stessi, la misura della eventuale quota di partecipazione;
- decide in merito alla gestione dei proventi e delle sovvenzioni dell'Associazione;
- valuta le domande di ammissione di Soci ed Iscritti ed indica eventuali limiti alla fruizione delle iniziative dell'Associazione, tenendo conto della capacità e/o recettività delle strutture a disposizione.

Art. 20 (Provvedimenti disciplinari)

Il Consiglio Direttivo applica provvedimenti disciplinari nei confronti del Socio o dell'iscritto che non rispetti le regole del presente Statuto e dei Regolamenti Interni e nella fattispecie se:

- tiene un contegno abituale o compie azioni materiali e morali pregiudizievoli all'immagine, agli interessi ed alle finalità dell'Associazione;
- prende parte ad imprese e/o associazioni che abbiano scopi o attività contrastanti con quelle dell'Associazione;
- dimostra insofferenza alle comuni regole dell'educazione e del reciproco rispetto;
- dimostra incuria nell'uso del materiale in dotazione presso i locali dell'Associazione (p.e. le sale ricreative) o del materiale concessogli in comodato d'uso.

Il Consiglio Direttivo può prendere nei confronti del Socio o dell'iscritto i seguenti provvedimenti, secondo la gravità del caso:

- a) ammonizione scritta;
- b) sospensione temporanea;
- c) espulsione.

La decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile, salvo il provvedimento di espulsione, contro il quale l'interessato può ricorrere all'Assemblea.

Art. 21 (Convocazioni e delibere Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente presso la sede dell'Associazione, una volta al mese o tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno cinque Consiglieri.

La convocazione del Consiglio Direttivo viene fatta dal Presidente o, in caso di impedimento, da uno dei Vice Presidenti.

Il Presidente dell'Associazione può invitare, qualora ne ravvisasse l'opportunità, qualsiasi Socio a presenziare "sine voto" alle riunioni del Consiglio Direttivo.

La convocazione è indetta con un preavviso di cinque giorni lavorativi, salvo casi di particolare urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno e con le modalità indicate nei Regolamenti Interni.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti. In caso di assenza anche dei Vice Presidenti, le riunioni sono presiedute da uno dei membri prescelti di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 22 (Presidente)

Il Presidente esplica le seguenti funzioni:

- assume la rappresentanza dell'Associazione;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- coordina il lavoro del personale eventualmente impiegato presso l'Associazione e le eventuali sedi distaccate della stessa;
- firma la documentazione che impegna finanziariamente e moralmente l'Associazione;
- può assumere provvedimenti di spesa nella gestione ordinaria nei limiti indicati dai Regolamenti Interni;
- può convocare, a sua discrezione, i Responsabili delle Sezioni

per aggiornarsi circa l'andamento delle attività svolte dalle stesse.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dai Vice Presidenti, anche disgiuntamente.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne patrimoniali, finanziarie e organizzative al nuovo Presidente, entro sette giorni dalla elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale, che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Art. 23 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale è costituito da tre componenti eletti dai Soci (più due supplenti).

In caso di dimissioni o di impedimento, il Presidente è sostituito dal più anziano dei componenti il Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale esercita il controllo e la verifica amministrativa su tutti gli atti di gestione compiuti dall'Associazione; in qualsiasi momento i componenti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale verifica che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte, esamina ed accerta la regolarità del Bilancio e predisponde la relazione che accompagna lo stesso in Assemblea; verifica altresì la corretta applicazione delle delibere assembleari, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Il Collegio Sindacale esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione.

Il Collegio Sindacale può convocare, qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo su questioni di sua competenza.

Il Collegio Sindacale può esprimere un parere motivato sugli argomenti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 24 (Segretario)

Il Segretario esplica le seguenti funzioni:

- collabora con il Presidente nella gestione del personale eventualmente impiegato presso l'Associazione e le eventuali sedi distaccate della stessa nonché nell'organizzazione del lavoro;
- compila unitamente all'Economo i Bilanci Preventivi e Consuntivi dell'Associazione e li sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- ha cura dei libri e dei documenti contabili;
- firma la corrispondenza ordinaria;
- compila il Libro dei Verbali delle sedute del Consiglio;
- cura la tenuta dell'archivio storico dell'Associazione.

Art. 25 (Economo)

L'Economo esplica le seguenti funzioni:

- collabora con il Presidente nella gestione e nel controllo delle Sezioni;
- compila unitamente al Segretario i Bilanci Preventivi e Consuntivi dell'Associazione e li sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo;

- coordina le attività commerciali;
- provvede al controllo delle entrate e delle spese procurandosi i relativi giustificativi;
- cura la tenuta dell'inventario dell'Associazione.

Art. 26 (Comitato Esecutivo)

Il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario e l'Economo, che costituiscono il Comitato Esecutivo dell'Associazione, attendono a tutte le mansioni loro attribuite dal Consiglio Direttivo, nei cui confronti sono responsabili.

Il Comitato Esecutivo predispone, inoltre, la relazione al Bilancio Consuntivo sottoponendola all'approvazione del Consiglio Direttivo. Provvede ad assegnare annualmente i fondi occorrenti alle Sezioni e ad effettuare ogni altra assegnazione necessaria per le varie attività dell'Associazione, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Esecutivo può assumere provvedimenti di spesa nella gestione ordinaria nei limiti indicati dai Regolamenti Interni; nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza può assumere provvedimenti di spesa straordinari, anche di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli poi alla ratifica di quest'ultimo nella sua prima successiva seduta.

TITOLO V
SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 27

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, convocata in base a quanto previsto dall'art. 17.

L'Assemblea Straordinaria che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il Patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto, mediante delibera dell'Assemblea Straordinaria, ad altra Associazione con finalità analoghe, operante nei territori di Udine, Gorizia e Pordenone, od a fini di pubblica utilità.

In caso di processi di fusione, concentrazione, incorporazione o scorporo che modifichino l'assetto del Gruppo UniCredit, l'Associazione può, con delibera dell'Assemblea Straordinaria da prendersi entro dodici mesi dall'evento, proseguire la sua attività nell'ambito del nuovo assetto societario realizzando, se opportuno, essa stessa un processo di fusione con strutture aventi oggetto sociale compatibile con quanto enunciato nel presente Statuto, senza che si determini lo scioglimento di fatto dell'Associazione stessa.

In tal caso sarà possibile variare la denominazione sociale ed adeguare lo Statuto in tutte le sue parti alle mutate esigenze, fatte comunque salve le finalità dell'Associazione di cui all'art. 3. Il primo adeguamento allo Statuto, dopo eventuali processi di fusione, concentrazione, incorporazione e scorporo, potrà essere effettuato dal Consiglio Direttivo in carica al fine di dare immediata continuità all'attività dell'Associazione.

TITOLO VI
ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO SINDACALE

Art. 28

Tutti i Soci di cui all'art. 7 possono essere eletti nel Consiglio Direttivo e nel Collegio Sindacale dell'Associazione.

La convocazione delle elezioni deve avvenire con le modalità stabilite dai Regolamenti Interni.

L'elezione degli Organi Sociali deve svolgersi con le seguenti procedure:

- a) il Consiglio Direttivo si riunisce entro il 31 gennaio dell'anno in cui è previsto il rinnovo degli Organi Sociali e fissa la data delle elezioni, che devono svolgersi entro e non oltre il 30 aprile; nella stessa seduta il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Elettorale, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti scelti fra i Soci;
- b) il Comitato Elettorale si riunisce entro la fine di febbraio e nomina al suo interno un Presidente ed un Segretario;
- c) il Comitato Elettorale è responsabile del regolare svolgimento delle elezioni e provvede ad applicare le procedure previste dallo Statuto e dai Regolamenti Interni;
- d) le candidature a componente gli Organi Sociali devono essere presentate entro il 20 marzo con le modalità previste dai Regolamenti Interni. I Soci Effettivi, dipendenti delle Aziende del Gruppo, possono presentare la propria candidatura solo se abbiano superato il periodo di prova. Il membro del Comitato Elettorale che dovesse candidarsi a componente gli Organi Sociali decade immediatamente dalla sua carica e viene tempestivamente sostituito con le modalità previste dai Regolamenti Interni;
- e) il Comitato Elettorale delibera sulla regolarità delle candidature e rende pubblico l'elenco dei candidati eleggibili con le modalità previste dai Regolamenti Interni entro e non oltre il 31 marzo;
- f) è proibita qualunque forma di propaganda scritta o verbale prima della diffusione delle candidature da parte del Comitato Elettorale, il quale ha pieni poteri d'intervento nel caso in cui accerti violazioni di tale norma;
- g) il diritto di voto viene esercitato secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo nei Regolamenti Interni;
- h) per l'elezione dei Consiglieri non possono essere votati più di cinque nominativi e per l'elezione dei Sindaci non possono essere votati più di due nominativi. Per questi ultimi i primi due non eletti sono da considerare Sindaci supplenti;
- i) le elezioni sono considerate valide qualunque sia il numero dei votanti;
- l) qualora si verifichi il caso di due nominativi riportanti uguale numero di voti, si procede al conteggio dei voti di preferenza annullati, dando la precedenza al nominativo con più voti di preferenza annullati; in caso di ulteriore parità si dà precedenza: al nominativo che fa già parte del Consiglio Direttivo o del Collegio Sindacale uscente; a quello con più anzianità di servizio presso Aziende del Gruppo; a quello più anziano di età. Perdurando la parità, si procede al sorteggio;
- m) esaurite le operazioni di scrutinio, il Presidente del Comitato Elettorale formula una graduatoria sulla base del maggior numero di voti riportati ai fini di quanto previsto dalla successiva lettera o);

n) almeno 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo devono essere scelti fra i Soci Effettivi che abbiano riportato il maggior numero di voti. Gli altri componenti sono scelti seguendo la graduatoria residua.

o) il Consiglio Direttivo ed il Collegio Sindacale uscenti restano in carica, dopo la naturale scadenza del mandato, sino all'insediamento dei nuovi Organi Sociali. Tale insediamento deve avvenire entro trenta giorni dalla data di proclamazione degli eletti da parte del Comitato Elettorale;

p) il Socio Aggregato può far parte del Consiglio Direttivo purché non ricopra già tale mandato in altre Associazioni UniCredit.

TITOLO VII

DECADENZA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 29

I componenti degli Organi Sociali eletti fra i Soci Aggregati, decadono dalla carica per le seguenti motivazioni:

- a) dimissioni;
- b) mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per un periodo superiore a sei mesi consecutivi, previa ratifica del Consiglio Direttivo all'unanimità;
- c) atti o circostanze di cui il componente si fa partecipe, che siano:
 - in contrasto con la Costituzione Italiana;
 - penalmente perseguibili in base al Codice Penale e relativo Codice di Procedura Penale;
 - civilmente perseguibili in quanto possano causare un danno economico e/o morale nei confronti dell'Associazione;
- d) decesso.

I componenti del Consiglio Direttivo eletti fra i Soci Effettivi, decadono dalla carica, oltre che nelle ipotesi sopra citate, alle lettere a), b), c) e d), anche per le seguenti ulteriori motivazioni:

- e) risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo o per giusta causa con le Aziende del Gruppo;
- f) dimissioni dalle Aziende del Gruppo, escluso il caso di passaggio ad altra Azienda del Gruppo stesso ed il caso di pensionamento/accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà del Settore Credito;
- g) perdita dei requisiti indicati dagli articoli 6 e 7.

TITOLO VIII

MODALITA' DI SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI DECADUTI DALLA CARICA

Art. 30 (Sostituzione componente Consiglio Direttivo)

Il componente del Consiglio Direttivo, comunque decaduto, sarà sostituito dal primo dei non eletti, secondo quanto previsto dall'art. 28, lettere m) ed n). Nel caso di componenti del Consiglio Direttivo scelti fra i Soci Effettivi, dovrà essere scelto il primo dei non eletti appartenente alla categoria dei Soci Effettivi.

Qualora si verificasse l'impossibilità, nonostante le sostituzioni, di raggiungere un minimo di cinque consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e dovranno essere indette nuove elezioni entro sessanta giorni.

Il Consiglio Direttivo uscente resterà in carica "ad interim" sino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

In caso di decadenza dalle cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario ed Economo, il Consiglio Direttivo dovrà procedere alle relative sostituzioni con la procedura prevista dall'art. 19.

Art. 31 (Sostituzione componente Collegio Sindacale)

Il componente del Collegio Sindacale, comunque decaduto, deve essere sostituito dal Sindaco supplente primo in lista; al primo Sindaco supplente deve subentrare il Sindaco supplente secondo in lista; al secondo Sindaco supplente deve subentrare il primo dei non eletti.

Nell'impossibilità di sostituzione dei Sindaci per mancanza di nominativi non eletti, si deve procedere alla loro nomina mediante Assemblea Straordinaria convocata dal Consiglio Direttivo entro sessanta giorni.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

Il presente Statuto entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo ed il Collegio Sindacale già in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, esplicano il loro mandato fino alla naturale scadenza degli stessi.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile sulle associazioni non riconosciute e le norme del Codice del Terzo Settore, approvato con d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni.

Dalla data di registrazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore i primi due commi dell'articolo 1 saranno modificati come segue:

E' costituita a tempo indeterminato, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione "Circolo Culturale, Ricreativo e Sportivo delle Persone di UniCredit operanti nei territori di Udine, Gorizia e Pordenone, Ente del Terzo Settore". La denominazione dell'Associazione può essere utilizzata nelle seguenti forme abbreviate:

- UniCredit Circolo Udine Pordenone Gorizia ETS;
- UniCredit Circolo Udine ETS.

Dalla data di registrazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il presente articolo sarà sostituito dal seguente:

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile sulle associazioni non riconosciute e le norme del Codice del Terzo Settore, approvato con d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni.

Lo Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci il del 24 giugno 2019.